

Articolo 87

## Scambio di dati e sicurezza dei dati

(art. 44 cpv. 2 e 44b LL)

- <sup>1</sup> Le autorità della Confederazione e dei Cantoni responsabili dell'esecuzione della legge o della LAINF si scambiano reciprocamente i dati se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali. L'autorità cantonale comunica immediatamente alla SECO in particolare i dati di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettere a e b.
- <sup>2</sup> Le autorità della Confederazione e dei Cantoni possono connettere i loro sistemi automatizzati di informazione e di documentazione.
- <sup>3</sup> Esse si accordano reciprocamente, laddove esista una simile connessione, l'accesso nella procedura di richiamo a tutti i dati non degni di una particolare protezione.
- <sup>4</sup> La SECO e i Cantoni prendono le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.

### Capoverso 1

I sistemi di informazione e di documentazione sono gestiti sia dalla Confederazione che dai Cantoni (cfr. commento dell'art. 44b LL). Essi sono tenuti a scambiarsi reciprocamente i dati inseriti in questi sistemi per l'adempimento del loro compito legale. In particolare i Cantoni sono obbligati a comunicare immediatamente alla SECO i dati necessari alla trattazione delle domande di permessi concernenti la durata del lavoro in relazione all'assoggettamento.

### Capoverso 2

I sistemi automatizzati di informazione e di documentazione della Confederazione e dei Cantoni possono essere connessi.

### Capoverso 3

In caso di connessione dei sistemi di informazione e di documentazione può essere istituita una procedura di richiamo. Mediante procedura di richiamo è tuttavia possibile accordare l'accesso soltanto ai dati non degni di una particolare protezione.

### Capoverso 4

Affinché la protezione dei dati sia in ogni caso garantita, l'accesso deve essere impostato in modo tale che terzi non autorizzati non possano consultare le collezioni di dati.